



**COMUNE DI MONTEPRANDONE**  
(Provincia di Ascoli Piceno)

**C O P I A**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 18 del 31-03-2015

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: conferma aliquote per l'annualita' 2015.**

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>STRACCI STEFANO - Sindaco</b>	<b>P</b>	<b>MALAVOLTA PACIFICO</b>	<b>P</b>
<b>LOGGI SERGIO</b>	<b>P</b>	<b>CAMELI ILARIA</b>	<b>P</b>
<b>GRELLI STEFANIA</b>	<b>P</b>	<b>CAPECCI ALESSIO</b>	<b>P</b>
<b>GABRIELLI FERNANDO</b>	<b>P</b>	<b>CIAMPINI STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>ARAGRANDE FEDERICO</b>	<b>P</b>	<b>LATTANZI MARINO</b>	<b>P</b>
<b>TROIANI MATTEO</b>	<b>P</b>	<b>BALESTRA LUCIANA</b>	<b>P</b>
<b>CAPPELLA EMERENZIANA</b>	<b>P</b>	<b>BENIGNI NOEMI</b>	<b>P</b>
<b>MORELLI DANIELA</b>	<b>P</b>	<b>RUPILLI ANNA MARIA</b>	<b>A</b>
<b>AMABILI LOREDANA</b>	<b>A</b>		

presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la presidenza MALAVOLTA PACIFICO, in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dott.ssa Maria Immacolata Casulli.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

TROIANI MATTEO  
MORELLI DANIELA  
CIAMPINI STEFANO

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3<sup>o</sup> Settore Economico - Finanziario Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile 3<sup>o</sup> Settore  
f.to (Dott. Gianni Irelli)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** il D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e s.m.i. ad oggetto "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191";

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.10.1998 con la quale, a decorrere dall'anno 1999, è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF con un'aliquota pari ai 0,2 punti percentuali;

**Visto** l'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale testualmente recita: "I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

**Visto** l'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune. A tal fine, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma";

**Preso atto** che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2007 è stato approvato il "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.;"
- con deliberazioni consiliari n. 28 del 28/04/2012 e n. 34 del 24/07/2014 sono state apportate delle modifiche al "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.;"

**Richiamato** l'articolo 5 del "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.", ad oggetto "Determinazione delle aliquote", con il quale sono state approvate le misure delle aliquote, distinte per scaglione di reddito, per l'annualità 2014, specificando che le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con delibera consiliare entro il termine di legge fissato per l'approvazione del bilancio di previsione e che in assenza di provvedimento espresso sono confermate le aliquote deliberate per l'anno precedente;

**Visto** il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo' che allart. 1, comma 11, il quale testualmente recita: "La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei Comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la

*salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;*

**Recepita** la volontà di questa Amministrazione comunale di lasciare invariate per l'annualità 2015 le aliquote dell'addizionale I.R.P.E.F., così come approvate per l'annualità 2014 in modo differenziato per scaglione di reddito, al fine di evitare l'aggravio del carico tributario per i contribuenti in un periodo di perdurante crisi generalizzata per le famiglie e le imprese;

**Ritenuto** opportuno deliberare comunque in merito, in deroga al principio di economicità degli atti, al fine di perseguire l'obiettivo della massima completezza e chiarezza informativa nei confronti dei contribuenti pur in assenza di variazione delle aliquote dell'addizionale all'I.R.P.E.F.;

**Visto** l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che *“Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

**Richiamato** l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997”;*

**Vista** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**Visto** l'articolo unico del D.M. 16 marzo 2015 che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile dell'Ufficio Tributi, per la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio Ragioneria, per la regolarità contabile;

**Vista** la seguente normativa:

- lo Statuto comunale;
- le disposizioni del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 446/97 e s.m.i.;

Illustra **Cappella**;

Si allontana **Ciampini**;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Balestra, Lattanzi, Benigni);

## **D E L I B E R A**

- di considerare la parte narrativa del presente provvedimento interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare per l'anno 2015 le aliquote dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nelle misure deliberate per l'annualità 2014, con atto di Consiglio Comunale n. 34 del 24/07/2014, come di seguito indicate:

<b>Scaglion</b>	<b>Fascia di reddito</b>	<b>Aliquota</b>
1	da 0 a 15.000 euro	0,55%
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65%
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,70%
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,75%
5	oltre 75.000 euro	0,80%

- di inviare, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione consiliare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Cameli Maria Cristina, quale responsabile dell'Ufficio Tributi, cui competono, tra l'altro, gli adempimenti per la trasmissione e pubblicazione di questa deliberazione consiliare;

Infine su proposta del Presidente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:

Con n. 11 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Balestra, Lattanzi, Benigni);

## **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

---

A questo punto rientra il consigliere **Ciampini**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to Malavolta Pacifico

Il Segretario  
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

**che la presente deliberazione:**

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 14-04-15 al 29-04-15, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

**e che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-03-2015**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li **14-04-2015**

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE** per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li **14-04-2015**

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

---